



Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II civile
Ufficio procedure concorsuali

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Maria Letizia Mantovani, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **16-1/2026** per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da **MASSIMO VACCARINI** (C.F.: VCCMSM72C20E388O), nato [REDACTED] il [REDACTED] residente nel Comune di [REDACTED] [REDACTED] (con l'Avv. LORENZO MONDINI ed il Dott. Michele CORTUCCI),

vista la delega istruttoria,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- 1.** Con ricorso iscritto a ruolo in data 22/01/2026, il Sig. MASSIMO VACCARINI, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII, ed ha provveduto, in data 28/01/2026, all'integrazione della documentazione allegata alla suddetta domanda;
- 2.** Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto il ricorrente è residente nel Comune di Ancona;
- 3.** Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:
 - il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex 75, comma 1, lett. a) CCII;
 - la proposta di concordato prevede la prosecuzione dell'attività artigiana svolta dal ricorrente nonché l'apporto di risorse esterne che determinano un incremento dell'attivo sebbene contenuto;
 - il ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore in relazione ai debiti contratti nell'esercizio dell'attività svolta mediante ditta individuale precedentemente riconducibile al padre, [REDACTED],

- non risultano, peraltro, superati in capo al medesimo ricorrente i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, dal che deriva la legittimazione alla richiesta di apertura della procedura di concordato minore;

4. La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- a) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

5. La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente, **Avv. Cristina Przybylake**, e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere, riguardo alle quali l'esperto rileva che la consistente esposizione debitoria, prevalentemente nei confronti dell'Erario, è riconducibile alla deficitaria gestione contabile ed amministrativa, delegata ad un consulente esterno che avrebbe finanche omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali per diversi anni con conseguente avvio delle procedure sanzionatorie e di riscossione. Le successive rateizzazioni dei debiti fiscali hanno ulteriormente eroso gli utili ritratti dall'attività, determinando l'attuale situazione di indebitamento e l'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- b) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori;
- c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata. Al riguardo si rileva, nella relazione, che il valore realizzabile da un'eventuale attività liquidatoria sarebbe pari ad € 56.307,74 al lordo delle spese prededucibili. L'attivo disponibile della procedura concordataria, derivante dalla continuità diretta e, dunque, dal versamento della somma, pari ad € 602,38 per un periodo di otto anni e complessivamente pari ad € 57.828,48, oltre che dal versamento di una ulteriore somma pari ad € 2.000,00 a titolo di liberalità da parte di un parente del ricorrente, ammonta a complessivi € 59.828,48,

dal che l'OCC desume condivisibilmente la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;

d) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (€ 6.038,35);

6. L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, ed ha relazionato in merito all'assenza di profili di censura nel comportamento dei soggetti finanziatori nella valutazione del merito creditizio del ricorrente.

7. Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo ammontante ad € 209.236,37 (e di un attivo pari ad € 59.828,4 (composto da € 2.000,00 quale finanza esterna proveniente da erogazione liberale di alcuni parenti della ricorrente ed € 57.828,48 da finanza propria ricavata dalla continuità diretta - pari ad € 602,38 per 12 mensilità per 8 anni dall'omologa) la proposta prevede:

a) di garantire ai creditori i seguenti pagamenti:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili (OCC e perito estimatore) per € 4.994,35 (CLASSE I);
- il pagamento integrale dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis, n. 2 c.c. (Dott. Michele Cortucci e Avv. Mondini) per € 4.160,00 (CLASSE II);
- il pagamento integrale del creditore titolare di privilegio mobiliare INPS, per € 20.215,88 (CLASSE III);
- pagamento nella percentuale stimata del 16,88% del creditore Agenzia Entrate, titolare di privilegio mobiliare (€ 28.458,25) (CLASSE IV);
- il pagamento dei creditori chirografari e privilegiati degradati al chirografo nella percentuale del 17,69 % tramite finanza esterna (CLASSE V).

b) indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta entro 8 anni decorrenti dall'omologa del piano ed entro 10 mesi quanto alla finanza esterna;

c) prevede la suddivisione in V classi di creditori;

d) prevede altresì l'apporto di risorse esterne che aumentano la soddisfazione dei creditori

8. Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo il ricorrente prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore ed il suo stato di insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 ovvero che il medesimo debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori o che sia già stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

9. Ritenuta non necessaria la nomina del commissario giudiziale perché svolga le funzioni dell'OCC, nonostante la richiesta sospensione generale delle azioni esecutive individuali di cui sussistono comunque i presupposti di accoglibilità;

visti gli artt. 74 e ss CCII

P.T.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore di **MASSIMO VACCARINI** (C.F.: VCCMSM72C20E388O), nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente nel Comune di [REDACTED]
[REDACTED], Via [REDACTED]

conferma la nomina dell' **Avv. Cristina Przybylak** quale OCC;

ordina ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento entro **giorni 10** dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione da parte della cancelleria;

assegna ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'occ nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII

dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII

onera l'OCC di relazionare al gd **entro i successivi cinque giorni** circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

riserva di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori e con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la

documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, 03/02/2026

Il Giudice delegato
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani